



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 178 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Giuliano Amato
decisione del 6 luglio 2021, deposito del 30 luglio 2021
comunicato stampa del [30 luglio 2021](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 120 del 2020](#)

parole chiave:

COMUNICAZIONE INTERDITTIVA ANTIMAFIA – AUTOMATISMI LEGISLATIVI –
MISURE DI PREVENZIONE – TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI
EROGAZIONI PUBBLICHE – TRUFFA A DANNO DELLO STATO – PRINCIPIO DI
RAGIONevolezza – LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA

disposizione impugnata:

- Art. 24, comma 1, lettera d), del [decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113](#), convertito, con modificazioni,
in [legge 1° dicembre 2018, n. 132](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 25, 27, 38 e 41 della [Costituzione](#);
- artt 6 e 7 della [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali \(CEDU\)](#)

dispositivo:

accoglimento; illegittimità costituzionale consequenziale; manifesta inammissibilità

Con la sentenza n. 178 del 2021, la Corte costituzionale ha accolto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n. 132, sollevate con ordinanza del 26 maggio 2020 dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Con la disposizione censurata, il legislatore ha modificato l'art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), inserendo anche il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. tra i reati dalla cui condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, consegue l'applicazione delle misure interdittive di cui ai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo.

Il riferimento normativo è all'applicazione della c.d. **comunicazione interdittiva antimafia**, provvedimento di natura cautelare e preventiva che determina una particolare forma d'incapacità del destinatario, in riferimento ai rapporti giuridici con la pubblica amministrazione. Più precisamente, la comunicazione interdittiva antimafia consiste, ai sensi dell'art. 84, comma 2, codice antimafia, in una attestazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al precedente art. 67, il quale stabilisce che l'applicazione in via definitiva di una delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia implica la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni,

concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti.

Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 67, inoltre, gli effetti interdittivi della comunicazione antimafia conseguono anche alle condanne definitive o non definitive, purché confermate in grado di appello, per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., tutti caratterizzati da una particolare valenza nel contrasto al fenomeno mafioso, tanto che essi vengono richiamati dall'art. 102 del codice antimafia allo scopo di determinare, per la trattazione dei procedimenti ad essi relativi, l'attribuzione delle funzioni di pubblico ministero ai magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia. In queste ipotesi, dunque, l'interdittiva antimafia, sebbene derivi da una condanna, «prescinde da una valutazione di specifica pericolosità del soggetto (che è invece alla base dell'applicazione di una misura di prevenzione), ma, allo scopo di prevenire l'infiltrazione mafiosa, genera l'incapacità giuridica sopra ricordata».

È in questo contesto che si inserisce la scelta del legislatore del 2018 di inserire anche i reati di cui all'art. 640, secondo comma, numero 1), c.p. (truffa commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico) e all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) – quest'ultimo oggetto delle censure del Tar Friuli-Venezia Giulia – tra quelli dalla cui condanna deriva in via automatica l'applicazione dell'interdittiva antimafia.

Tuttavia, se tale applicazione risulta chiaramente giustificata dalla gravità dei delitti indicati all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., i quali hanno in gran parte natura associativa oppure presentano una forma di organizzazione di base o comunque richiedono condotte plurime, oltre a prevedere pene che possono essere anche molto alte, essa risulta, invece, **del tutto irragionevole e sproporzionata nei confronti di chi abbia subito una condanna per il reato di cui all'art. 640-*bis* c.p.**

In questo caso, infatti, si tratta di una **fattispecie delittuosa che non ha natura associativa e non richiede la presenza di un'organizzazione volta alla commissione del reato, ma che ha una dimensione individuale**, può riguardare anche condotte di minore rilievo ed è punita con pene più lievi (ovvero la reclusione da due a sette anni), senza che vi siano tantomeno deroghe al regime processuale ordinario, **non costituendo, di per sé, un indice di appartenenza a un'organizzazione criminale.**

«Per tale ragione, farne dipendere con rigida consequenzialità la ricordata incapacità giuridica ad avere rapporti con le pubbliche amministrazioni appare non proporzionato ai caratteri del reato e allo scopo di contrastare le attività della criminalità organizzata [...] e risulta, quindi, contrario al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.», ledendo in modo irragionevole anche la libertà d'iniziativa economica ex art. 41 Cost., «sia sul piano patrimoniale, sia della “reputazione” imprenditoriale, specie per chi svolge attività lavorative e professionali in rapporto con la pubblica amministrazione».

Peraltro, la Corte ricorda che il delitto di cui all'art. 640-*bis* c.p. già è considerato quale “reato spia” al fine dell'applicazione nei confronti dell'indiziato di una misura di prevenzione ex art. 4, comma 1, lettera i-*bis*), del codice antimafia, mentre gli artt. 32-*ter* e 32-*quater* c.p. consentono di aggiungere alla pena principale per tale delitto anche quella accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, i cui effetti sono in parte sovrapponibili alle conseguenze interdittive di cui all'art. 67, commi 1 e 2, cod. antimafia. Inoltre, a ulteriore conferma di un quadro normativo che già regolava, in misura più ragionevole ed equilibrata, l'esigenza di prevenire l'infiltrazione mafiosa nel tessuto socio-economico con riferimento a tale fattispecie delittuosa, l'essere destinatario dei provvedimenti che per tale delitto dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva, costituisce, ai sensi dell'art. 84, comma 4, lettera a), cod. antimafia, un elemento da cui il prefetto può desumere un tentativo di infiltrazione mafiosa, idoneo a consentire l'adozione di una informazione antimafia interdittiva.

Le ulteriori censure indicate nell'ordinanza di rimessione restano assorbite, con eccezione della questione sollevata in riferimento all'art. 38 Cost., di cui la Corte dichiara, invece, la manifesta inammissibilità, in quanto del tutto immotivata.

Infine, **la Corte utilizza lo strumento dell'illegittimità costituzionale consequenziale di cui all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al fine di dichiarare l'incostituzionalità dello stesso art. 24 del d.l. n. 113 del 2018 anche nella parte in cui ha inserito all'art. 67, comma 8, del**

codice antimafia il delitto di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (o dell'Unione europea) previsto dall'art. 640, secondo comma, numero 1), c.p.

Tale delitto, infatti, è punito con una pena ancor più leggera (ossia la reclusione da uno a cinque anni) rispetto a quella prevista per il reato di cui all'art. 640-*bis* c.p., sicché **l'affiancamento di tale reato a quelli di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.c. ai fini dell'applicazione automatica della comunicazione interdittiva antimafia**, con tutte le gravissime conseguenze che ne conseguono sul piano della libertà di iniziativa economica, **risulta una scelta ancora più sproporzionata ed eccessiva** di quella riguardante l'art. 640-*bis* c.p.

Alla luce di tali considerazioni, **l'art. 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 è dichiarato incostituzionale dalla Corte nella parte in cui aggiunge all'art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sia le parole «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico», sia le parole «e all'articolo 640-*bis* del codice penale».**

Lorenzo Madau